

ORDINANZA n. 02/2024

AEROPORTO DI CATANIA FONTANAROSSA

Fenomeno migratorio irregolare via mare proveniente dalle coste dell'Africa del nord. "Interdizione all'operatività dei velivoli e delle imbarcazioni delle ONG sullo scenario del Mare Mediterraneo centrale".

Il Direttore Territoriale Sicilia Orientale

- VISTO il decreto legislativo n. 250/1997 e ss.mm.ii.;
- VISTI gli articoli 69, 718, 1174 e 1175 del Codice della navigazione;
- VISTA la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo – SAR, *Search and Rescue* - siglata ad Amburgo il 27 aprile 1979 ed entrata in vigore il 22 giugno 1985, recante l'Accordo elaborato dall'Organizzazione Marittima Internazionale - IMO – per la tutela e la sicurezza della navigazione mercantile, con espresso riferimento al soccorso marittimo;
- VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare - UNCLOS - recante il Trattato internazionale che ha definito Diritti e responsabilità degli Stati nell'utilizzo dei mari e degli oceani, entrata in vigore il 16 novembre 1994;
- VISTA la legge n. 147/1989, che ha recepito la predetta Convenzione di Amburgo dandole attuazione con il d.P.R. n. 662/1994;
- VISTO il Piano S.A.R, *Search and Rescue* per la Guardia Costiera nazionale, adottato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili 4 febbraio 2021, n. 45;
- CONSIDERATO che il Soggetto istituzionale titolato ad intervenire e a coordinare l'attività SAR, tramite il Rescue Coordination Center (RCC) o i Rescue Sub Centre designati (RSC), è il Comando Generale della Guardia Costiera, abilitato al compimento di operazioni di ricerca e soccorso con l'impiego di unità proprie o, anche, avvalendosi di unità militari diverse, in adempimento agli obblighi giuridici assunti con la ratifica delle richiamate Convenzioni internazionali;
- RITENUTO che, alla luce della normativa nazionale e sovranazionale citata, solo il Comando Generale della Guardia Costiera deve essere riconosciuto unica Autorità Marittima nazionale competente in ambito Search and Rescue (S.A.R.);

PRESO ATTO	delle segnalazioni trasmesse dalla predetta Autorità marittima circa le reiterate attività effettuata da velivoli e natanti, riconducibili alla proprietà di Soggetti anche extra U/E, che si traduce nel prelievo - da imbarcazioni di fortuna - di persone migranti provenienti da rotte nordafricane;
VISTA	la sostanziale elusione del quadro normativo di riferimento in ambito <i>Search and Rescue</i> , che si traduce per la Guardia Costiera nazionale in un aggravio dei propri compiti istituzionali di intervento in mare;
CONSIDERATO	che in molteplici circostanze i velivoli ed i natanti impegnati in indebite situazioni di intervento in mare sono risultati appartenenti a organizzazioni non governative;
CONSIDERATO	che le predette indebite azioni di intervento rischiano di compromettere l'incolumità delle persone migranti non assistite secondo i protocolli vigenti ed approvati dall'Autorità marittima;
CONSIDERATI	i profili di sicurezza nazionale.

ORDINA

Articolo 1

1. Chiunque effettua attività in ambito Search and Rescue al di fuori delle previsioni del quadro normativo vigente è punito con le sanzioni di cui al Codice della navigazione, nonché con l'adozione di ulteriori misure sanzionatorie quali il fermo amministrativo dell'aeromobile.

Articolo 2

1. La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Aeroporto Catania Fontanarossa, 03/05/2024

Il Direttore
Dott. Antonino Caruso
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)